

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DELLA CITTA' DI LOCARNO

Art. 1 Definizione e scopo

1 Il Comune assicura l'organizzazione dei corsi di iniziazione e di formazione musicale nonché la promozione dell'insegnamento generico di base della musica mediante l'istituzione di una scuola denominata SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DELLA CITTA' DI LOCARNO (SPML).

2 La SPML ha lo scopo di sensibilizzare e di avvicinare i giovani alla musica mediante uno studio approfondito e costante.
Un certificato di frequenza è rilasciato al termine dei corsi.

3 Gli allievi in età scolastica domiciliati o residenti nel Comune, come pure nei Comuni vicini possono accedere alla SPML.

4 La SPML deve collaborare con le altre istituzioni musicali.

Art. 2 Programmi

La SPML svolge i seguenti programmi:

- a) corsi di iniziazione musicale nelle scuole materne del Comune;
- b) corsi di formazione con strumenti musicali;
- c) corsi di teoria musicale;
- d) corsi di gruppo.

Il tipo e il genere di questi corsi è stabilito dal Municipio ogni anno in base alle esigenze della scuola.

Di regola non sono organizzati corsi strumentali già tenuti da altri gruppi o associazioni musicali di Locarno.

Art. 3 Organizzazione

I corsi sono organizzati in due cicli semestrali secondo il calendario scolastico.

Ogni ciclo annuale consta di regola di 35 lezioni di insegnamento in ragione di una lezione settimanale di 30, 45 o 60 minuti (32 lezioni di 45 minuti per i corsi di iniziazione).

Le lezioni vengono impartite in gruppi o individualmente a dipendenza del corso frequentato.

Art. 4 Iscrizioni

La frequenza ai corsi è subordinata all'inoltro della domanda di iscrizione, la quale è annunciata pubblicamente con avvisi agli albi comunali e alle scuole comunali, cantonali e private.

L'accettazione dell'iscrizione comporta l'impegno per allievo di frequentare i corsi in modo regolare e il pagamento della tassa del corso frequentato.

L'iscrizione può essere rifiutata se l'allievo abbia già in precedenza disturbato il buon andamento della scuola o abbia dimostrato di non possedere attitudini musicali.

Art. 5 **Strumenti musicali e materiale didattico**

La SPML è dotata del materiale necessario per l'organizzazione dei corsi.

L'acquisto dello strumento musicale e del materiale didattico, qualora ciò fosse imposto dal tipo e dal genere di corso frequentato, è a carico dell'allievo.

In casi particolari la scuola può assegnare all'allievo uno strumento musicale in prestito.

Art. 6 **Direzione**

Il Municipio designa tra il corpo docente un direttore dei corsi, al quale sono assegnati i seguenti compiti:

- organizzare le iscrizioni;
- predisporre le infrastrutture;
- formare le classi e stabilire l'orario delle lezioni;
- proporre al Municipio il genere e il tipo di corsi;
- vigilare sulle presenze degli allievi e dei docenti;
- curare i rapporti con le famiglie e con i docenti;
- collaborare con il Municipio per ogni questione relativa all'attività della scuola, nonché per i contatti con le altre istituzioni nell'ambito della formazione musicale;
- esaminare e approvare i programmi annuali dei singoli docenti.

Per queste attività percepisce un'indennità annuale fissata dal Municipio.

Art. 7 **Corpo docente**

I corsi e le lezioni sono svolti da docenti titolari di un diploma di conservatorio riconosciuto, del diploma della Scuola svizzera di pedagogia musicale SSPM; o di una licenza o certificato intermedio.

I docenti sono assunti dal Municipio, previo pubblico concorso a titolo di incarico annuale, rinnovabile automaticamente qualora non intervenisse la disdetta entro il 30 giugno di ogni anno.

E' applicabile per analogia l'art. 13 ROD.

Il rapporto di impiego può essere rescisso immediatamente per cause gravi (art. 337 CO).

Art. 8 **Retribuzione**

¹La retribuzione dei docenti è effettuata in base alle ore prestate, secondo l'orario approvato dal Municipio.

²La retribuzione è fissata dal Municipio.

³Il docente fa parte della Cassa di previdenza del Comune secondo le norme del relativo statuto.

⁴I docenti sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali conformemente all'art. 61 ROD.

⁵L'indennità per vacanze è conglobata nella retribuzione oraria lorda.

⁶In caso di assenza per malattia o per servizio militare obbligatorio il docente beneficia delle prestazioni di cui agli art.li 61 e 66 ROD.

⁷Il docente ha diritto all'indennità di famiglia e agli assegni per figli a norma degli art.li 45 e 47 ROD, proporzionalmente alle ore di insegnamento svolte.
Il diritto decade qualora il docente ricevesse già l'indennità e l'assegno per l'attività principale svolta o per l'attività del coniuge.

Art. 9^{1,2} **Tasse di frequenza**

¹Il Municipio preleva una tassa annuale di frequenza a carico degli allievi della SPML variante tra un minimo di fr. 100.-- e un massimo di fr. 2'000.--, stabilita all'inizio di ogni anno scolastico, in base al tipo e al genere di corso frequentato. I corsi di iniziazione musicale nelle scuole materne sono gratuiti.

²La tassa a carico degli allievi non domiciliati a Locarno è maggiorata di un importo compreso tra il 50% e il 100% rispetto alla tassa stabilita secondo la cifra 1.

³In casi particolari il Municipio può condonare tutto o in parte la tassa dovuta.

Art. 10 **Diversi**

Al Municipio compete in via d'ordinanza disciplinare il funzionamento della scuola, dell'amministrazione e della gestione.

Art. 11 **Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore con effetto al 1. settembre 1988.

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18 ottobre 1988.
Approvato dal Dipartimento dell'Interno con risoluzione no. 2732 del 19 gennaio 1989.

¹ Modifica adottata dal legislativo comunale con risoluzione del 10 luglio 1995.
Approvata dal Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione no. 128-RE-4003 del 5 settembre 1995 .

² Modifica adottata dal legislativo comunale con risoluzione del 21 febbraio 2000.
Approvata dalla Sezione degli Enti Locali con risoluzione no. 128-RE-6143 del 20 aprile 2000.